

Publicato il 12/10/2018

N. 00656/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2018, proposto da Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Pesaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaia Brusciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Ronconi in Ancona, via A. Tiraboschi n. 36/G;

contro

ASUR Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marisa Barattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'ASUR Marche, in Ancona, via Oberdan 2;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione, in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti

Blu Pubblica Assistenza Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via della Loggia, 40;

Croce Europa Valconca, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) della Determina del Direttore Generale ASUR Marche Area Vasta 1, numero 369/AV1 del 21/03/2018 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario) nell'ASUR Area Vasta n. 1 anni 2017 – 2018”, nella parte in cui ha disposto di affidare il servizio di trasporti sanitari (e/o prevalentemente sanitari) nell'Area Vasta 1, fra le altre, a BLU Pubblica Assistenza Onlus di Falconara Marittima;

2) della determina del Direttore Generale dell'ASUR Marche n. 765 del 18/12/16 avente ad oggetto “Procedura interpello per affidamento in convenzione servizio trasporto sanitario e prevalentemente sanitario. Nomina delegazioni di Area Vasta ASUR e dell'A.O. “Ospedali riuniti Marche Nord” e ammissione/esclusione manifestanti interesse”, nella parte in cui ha disposto l'ammissione alla procedura di interpello dell'Ass.ne ANTARES Pubblica Assistenza Onlus come dal richiamato verbale ID 337722/AL del 06/12/16 pure qui gravato;

3) del decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti della Regione Marche n. 277 del 06/10/17 avente ad oggetto “L.R. 36/98. Trasmissibilità dell'autorizzazione e dell'accredimento dell'associazione di volontariato Antares Onlus di Fano all'associazione Blu Pubblica Assistenza Onlus di Falconara Marittima Volturazione”;

4) della determina del Direttore Generale dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR Marche n. 729 del 15/12/17 avente ad oggetto “Procedura interpello per affidamento in convenzione servizio trasporto sanitario e prevalentemente

sanitario – subentro operatore economico e sostituzione/integrazioni componenti delegazioni AV1, AV2 e AV3.”;

5) della “convenzione per la regolamentazione dei rapporti per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario)” stipulata in data 26/03/18 fra l'Area Vasta n. 1 dell'ASUR Marche e la BLU Pubblica Assistenza Onlus;

6) ogni altro atto antecedente o conseguente comunque connesso o collegato anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ASUR Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale, della Regione Marche e di Blu Pubblica Assistenza Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comitato ricorrente impugna la determinazione del direttore dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR Marche recante l'affidamento alla controinteressata Blu Pubblica Assistenza di una parte dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario per gli anni 2017 e 2018 (le restanti parti dei servizi in parola sono stati affidati allo stesso Comitato ricorrente e all'altra controinteressata Croce Europa Valconca, nei cui riguardi non vengono però mosse censure).

2. In punto di fatto il ricorrente espone quanto segue.

In data 29 gennaio 2016 l'ASUR Marche adottava un avviso pubblico volto a suscitare manifestazioni di interesse al convenzionamento per il servizio di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario ai sensi dell'art. 10-*bis* della L.R. n. 36/1998 e della D.G.R. n. 292 del 2 marzo 2012.

Il convenzionamento era riservato alla Croce Rossa Italiana, alle associazioni di volontariato di pubblica assistenza aderenti all'A.N.P.A.S., alle Confraternite della Misericordia, alle M.P.A. delle Marche e alle altre associazioni di volontariato in possesso dei seguenti requisiti:

- per le associazioni di volontariato, l'iscrizione nel relativo registro ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 36/1998;
- autorizzazione all'attività di trasporto sanitario, ai sensi delle D.G.R. n. 436/2002 e n. 793/2002, nelle more dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento di cui alla D.G.R. n. 827/2013, in attuazione di quanto previsto agli artt. 9, comma 2, 26 e 26-*bis* della L.R. n. 36/1998.

Nell'avviso era previsto che l'affidamento sarebbe avvenuto a seguito di interpello con i soggetti che avessero manifestato l'interesse per il convenzionamento, interpello finalizzato a definire la tipologia e la quantità dei trasporti da compiere nonché gli importi previsti a titolo di rimborso spese.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato al 14 marzo 2016.

Il Comitato odierno ricorrente presentava la propria candidatura per il convenzionamento nel territorio dell'Area Vasta n. 1, unitamente, fra gli altri, all'associazione di volontariato Pubblica Assistenza Antares Onlus di Fano (d'ora in poi Antares).

Con determinazione del Direttore Generale ASUR Marche n. 764/2016 veniva approvato l'elenco dei soggetti ammessi alla procedura (la quale riguardava ovviamente le esigenze anche delle Aree Vaste nn. 2, 3, 4 e 5).

Fra gli ammessi figurava, oltre all'odierna ricorrente, anche l'associazione Antares.

Successivamente, con istanza protocollata il 5 settembre 2017, l'associazione Pubblica Assistenza Blu Onlus di Falconara Marittima (d'ora in poi Blu Assistenza) chiedeva alla Regione Marche la voltura in proprio favore dell'autorizzazione al trasporto sanitario e dell'accreditamento per la sede di

Fano, rilasciati ad Antares. Il Comitato ricorrente evidenzia al riguardo che non risulta che a corredo dell'istanza fosse allegata documentazione comprovante quanto dichiarato dalle due associazioni. In accoglimento della suddetta richiesta, con decreto del dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti della Regione Marche n. 277 del 6 ottobre 2017, la voltura veniva autorizzata.

Sulla scorta di quanto precede, con determinazione del D.G. dell'ASUR Marche n. 729/2017, veniva autorizzato il subentro di Blu Assistenza nella manifestazione di interesse al convenzionamento per il servizio di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in sostituzione di Antares.

Con istanza di accesso del 18 gennaio 2018 il Comitato odierno ricorrente, a ministero dell'avv. Gaia Brusciotti, chiedeva alla Regione Marche il rilascio di copia dell'istanza di Blu Assistenza del 5 settembre 2017, del nulla osta espresso da Antares e di eventuali atti del procedimento non noti.

Analogha istanza (avente ad oggetto la comunicazione di Blu Assistenza del 20 ottobre 2017 e della determinazione del D.G. n. 729/2017) veniva indirizzata all'ASUR Marche.

L'ASUR Marche non rispondeva all'istanza di accesso, mentre la Regione Marche, in data 21 febbraio 2018, trasmetteva unicamente l'istanza di Blu Assistenza del 5 settembre 2017 (senza comunicare alcunché circa gli atti istruttori richiesti).

Con successiva determinazione del direttore dell'A.V. 1 n. 369 del 21 marzo 2018 si stabiliva di affidare il servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario per gli anni 2017 e 2018 (per le esigenze della stessa Area vasta e dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord)) ai seguenti soggetti: Croce Europa Valconca, Blu Pubblica Assistenza Onlus e singoli Comitati locali CRI della Provincia di Pesaro e Urbino. Con il medesimo atto venivano approvate le proposte di convenzione.

Nutrendo perplessità in merito alla regolarità dell'affidamento del servizio a Blu Assistenza il Comitato odierno ricorrente, con nota del 26 marzo 2018,

diffidava l'A.V. n. 1 dal procedere alla sottoscrizione della convenzione con l'associazione controinteressata senza prima di aver chiarito ufficialmente le circostanze che avevano consentito la partecipazione di quest'ultima alla gara. La diffida restava senza riscontro, tanto che in data 26 marzo 2018 l'A.V. n. 1 stipulava la convenzione con Blu Assistenza.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico quale *lex specialis* della procedura di interpello. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di continuità dei requisiti di partecipazione alle procedure pubbliche. Violazione e falsa applicazione artt. 9, 10-*bis* e 26-*bis* L.R. 30/10/1998, n. 36, e s.m.i., eccesso di potere per falso presupposto in fatto e in diritto. Difetto di istruttoria;

b) violazione e falsa applicazione artt. 26 e 26-*bis* L.R. n. 36/1998 e artt. 2, 3, 4 e 5 del Regolamento attuativo n. 3/2013. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Falso presupposto in fatto e in diritto. Illogicità manifesta e perplessità;

c) violazione e falsa applicazione dei principi regolanti la successione di soggetti giuridici nelle pubbliche gare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Falso presupposto in fatto e in diritto.

4. Si sono costituite in giudizio l'ASUR Marche, la Regione Marche e la controinteressata Blu Assistenza, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.

All'esito dell'udienza pubblica del 4 luglio 2018, avendo parte ricorrente eccepito la tardività della memoria difensiva dell'ASUR (depositata in data 30 giugno 2018) e della costituzione della Regione Marche (avvenuta in data 3 luglio 2018), il Tribunale ha disposto istruttoria (fissando per la prosecuzione l'udienza del 3 ottobre 2018), evidenziando che:

- ai sensi dell'art. 46 cod. proc. amm., le amministrazioni intime avrebbero comunque dovuto depositare tutti gli atti e provvedimenti inerenti il procedimento per cui è causa;

- la documentazione in parola è necessaria ai fini della decisione.

L'istruttoria è stata eseguita in data 23 luglio 2018 dall'ASUR Marche, mentre il 6 settembre 2018 la Regione ha depositato ulteriore documentazione inerente la procedura per cui è causa.

Le parti, a seguito dei suddetti depositi, hanno ribadito le rispettive argomentazioni difensive.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 3 ottobre 2018.

DIRITTO

5. Il ricorso non merita accoglimento, il che esonera il Collegio dalla deliberazione delle eccezioni preliminari (una delle quali sarà tuttavia esaminata nell'ambito della trattazione di uno dei motivi di ricorso).

6. Si deve premettere che, come ormai è universalmente noto a tutti gli addetti ai lavori (e la Croce Rossa Italiana è il principale addetto ai lavori del settore), l'affidamento in convenzione dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari ai soggetti menzionati, a livello nazionale, dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) e a livello regionale dall'art. 10-*bis*, comma 4, let. a), della L.R. Marche n. 36/1998 e s.m.i. costituisce una modalità alternativa rispetto alle procedure ad evidenza pubblica. Ciò è tanto vero che, sovente, gli operatori economici che svolgono le medesime attività impugnano gli atti di affidamento (da cui sono esclusi) invocando l'indizione di gare vere e proprie (si veda, da ultimo, il ricorso n. 161/2018 R.G. di questo Tribunale, deciso con la sentenza n. 402/2018. Sul punto, ovviamente, si rimanda alle note sentenze della CGUE 11 dicembre 2014, in causa C-113/13 e 28 gennaio 2016, in causa C-50/14, e del Consiglio di Stato n. 4902/2016).

7. Ma se così è, ne consegue che non sono applicabili agli affidamenti in parola le norme e i principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica, salvo che l'amministrazione affidante non si autovincoli richiamando espressamente negli avvisi la normativa attualmente compendiata nel D.Lgs. n. 50/2016.

Il principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (principio che peraltro non è sempre di agevole circoscrizione, tanto è vero che di tanto in tanto l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è chiamata a dirimere talune questioni controverse, come è accaduto ad esempio per il requisito della regolarità contributiva - cfr. la sentenza n. 8 del 2012 e le successive sentenze nn. 5, 6 e 10 del 2016) è uno dei principi fondamentali nelle gare ad evidenza pubblica (Adunanza Plenaria n. 8 del 2015), ma lo stesso:

- per un verso, non postula che il concorrente debba possedere sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione anche le risorse umane e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del contratto;
- per altro verso, non caratterizza indefettibilmente tutte le procedure *lato sensu* comparative che la P.A. deve bandire laddove intenda attribuire risorse economiche ai privati.

8. Peraltro, nel caso di specie soccorrono la normativa primaria nonché le disposizioni regionali applicative della stessa e la *lex specialis*.

Al riguardo va in primo luogo ricordato che gli artt. 26 e 26-*bis* della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. stabiliscono che, ai fini dello svolgimento dei servizi *de quibus* con oneri a carico del SSR, gli operatori debbono essere muniti sia dell'autorizzazione al trasporto sanitario che dell'accREDITAMENTO istituzionale. Il successivo art. 32 reca le disposizioni transitorie.

Con il regolamento attuativo n. 3/2013 la Regione ha dettato le disposizioni in merito ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO dell'attività di trasporto sanitario, prevedendo anch'esso, all'art. 6, disposizioni transitorie.

Con riguardo invece alle convenzioni con i soggetti di cui all'art. 10-*bis*, comma 4, let. a), lo stesso art. 10-*bis*, al comma 6, stabilisce che “*La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, fissa i criteri per l'espletamento delle procedure di cui ai commi 4 e 5, assicurando che le stesse contengano*

i requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi?'

Con la deliberazione n. 292/2012 la Giunta Regionale aveva dettato le prime disposizioni applicative ai sensi del predetto art. 10-bis, comma 6, come modificato dalla L.R. n. 6/2011, stabilendo, per quanto di interesse in questa sede, che le procedure di affidamento avrebbero dovuto prevedere che i soggetti affidatari fossero in possesso dei requisiti individuati dal Reg. n. 3/2013 al momento dell'avvio dell'attività di trasporto (art. 8, comma 3, delle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 292/2012). E' vero, come evidenzia il Comitato ricorrente, che la deliberazione n. 292/2012 è stata *in parte qua* modificata dalla D.G.R. n. 301/2017, ma quest'ultima delibera è stata adottata in corso di procedura e, trattandosi di disposizione sostanziale e non "processuale", la stessa non si applicava al procedimento *de quo*.

L'avviso del 29 gennaio 2016, poi, non reca alcuna specifica clausola che imponesse ai candidati il possesso continuativo dei requisiti di ammissione, ed in particolare dell'accreditamento. Al contrario, l'avviso prevede quale unico requisito di ammissione il possesso dell'autorizzazione al trasporto sanitario, i cui estremi dovevano essere indicati nella domanda di partecipazione, mentre non è indicato un termine perentorio per il deposito dell'atto di accreditamento.

9. Né, come afferma parte ricorrente, sussisterebbero nella procedura *de qua* le medesime esigenze che hanno indotto l'Adunanza Plenaria a ribadire, nella prefata sentenza n. 8 del 2015, la centralità del principio della continuità del possesso dei requisiti.

In effetti, come si può agevolmente desumere dai verbali delle numerose riunioni svolte dall'A.V. n. 1 con gli operatori che avevano presentato manifestazione di interesse al convenzionamento, la procedura in questione non presuppone né un termine massimo di durata (tanto è vero che non era imposto ai candidati, a differenza di ciò che accade nelle gare vere e proprie, di tenere ferma la propria domanda per un termine minimo), né che sia la

stazione appaltante a “dettare il ritmo”. La procedura prevede invece che vi siano trattative ad oltranza con gli operatori, in modo da addivenire alla “quadratura del cerchio”, ossia ad una ripartizione ottimale del servizio, che tiene conto, in primo luogo, dell’area geografica in cui ciascun operatore ha la sede operativa. Si noti al riguardo che, dopo l’ammissione dei candidati (dicembre 2016), la prima riunione operativa si è svolta circa un anno dopo (19 dicembre 2017), e ad essa sono seguite altre due riunioni nel corso delle quali gli operatori, di concerto con l’amministrazione, si sono in pratica divisi il territorio. Ed è anche per questo profilo (oltre, ovviamente, che per le modalità di determinazione del corrispettivo spettante agli operatori, il quale deve obbedire al divieto di sovracompensazione dei costi) che le procedure *de quibus* non possono essere assimilate alle gare ad evidenza pubblica, neanche a quelle che prevedono il ricorso agli strumenti più flessibili introdotti sia dalle direttive comunitarie del 2004 che da quelle del 2014 (il riferimento va in particolare alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo).

Ma del resto, come correttamente rilevato dalla controinteressata, l’ASUR ha osservato un metro di giudizio uniforme, tanto è vero che il Comitato CRI di Fano non è stato escluso nonostante non fosse, al momento della conclusione della procedura, ancora in possesso dell’accreditamento (si veda la convenzione depositata in giudizio dalla controinteressata – doc. n. 22 - in cui si stabilisce che l’operatività della convenzione e l’avvio del servizio sono subordinati al rilascio dell’accreditamento).

10. Si deve peraltro osservare (e con questo si esamina una delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti) che se davvero nella specie trovassero applicazione le regole del Codice dei contratti pubblici (ivi incluse le disposizioni processuali), allora il ricorso sarebbe palesemente tardivo nella parte in cui si contesta l’ammissione di Blu Assistenza.

Infatti, come risulta chiaramente dal verbale di riunione del 19 dicembre 2017, il legale rappresentante del Comitato CRI di Pesaro aveva chiesto

espressamente al dirigente dell'ASUR - Area Vasta n. 1 che presiedeva la seduta spiegazioni in merito alla presenza di Blu Assistenza; il dirigente aveva correttamente chiarito che la Regione aveva autorizzato la volturazione dell'accreditamento di Antares in favore di Blu Assistenza, citando anche gli estremi del provvedimento con cui il D.G. dell'ASUR aveva autorizzato il subentro nella procedura (determinazione n. 729/2017).

Pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, cod. proc. amm., tale atto avrebbe dovuto essere impugnato dal Comitato CRI di Pesaro entro 30 giorni dalla piena conoscenza (la quale, come detto, si era formata già nella riunione del 19 dicembre 2017), al fine di dedurre l'illegittimità dell'ammissione della controinteressata.

L'art. 120, comma 2-*bis*, cod. proc. amm., anche se entrato in vigore successivamente all'avviso del 29 gennaio 2016, troverebbe applicazione in quanto norma processuale e non sostanziale.

Quantomeno sarebbe stato onere del Comitato CRI di Pesaro di richiedere tempestivamente l'accesso agli atti, onde acquisire anche il decreto regionale recante la volturazione dell'accreditamento.

Il ricorso è stato invece notificato solo il 20 aprile 2018.

11. Il motivo con cui si deduce la violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti di ammissione è dunque infondato.

E poiché non trova applicazione l'art. 120, comma 2-*bis*, cod. proc. amm., vanno esaminate nel merito le censure relative al difetto di istruttoria che connoterebbe l'operato di Regione e ASUR nel momento in cui hanno consentito la volturazione dell'accreditamento e la partecipazione di Blu Assistenza alla procedura.

Va evidenziato al riguardo che le censure in commento potrebbero aver trovato spunto nel fatto che le copie dei decreti regionali di volturazione depositati unitamente al ricorso non presentano allegati, e lo stesso è a dirsi per le copie depositate da Blu Assistenza, il che può aver indotto il Comitato

ricorrente a ritenere che la Regione non abbia svolto istruttoria (di questo si terrà conto in sede di regolazione delle spese del giudizio).

Solo a seguito del deposito documentale eseguito dalla Regione il 6 settembre 2018 si è potuto accertare che, in realtà, l'istruttoria è stata svolta, il che è confermato dal fatto che il Comitato ricorrente nelle memorie conclusionali ha parzialmente spostato il tiro, evidenziando l'illegittimità dell'operato del competente ufficio regionale nel momento in cui ha ritenuto ammissibili le autocertificazioni presentate da Antares e Blu Assistenza, le quali non possedevano i requisiti formali di cui al DPR n. 445/2000.

12. Nel merito, però, le censure in commento sono infondate, visto che, come risulta dal documento istruttorio allegato al decreto n. 277/2017, la Regione ha richiesto un'integrazione documentale, a cui Antares e Blu Assistenza ha dato riscontro depositando:

- apposita domanda sottoscritta da tutte le parti, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza in capo ad Antares dei requisiti previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante di Antares attestava la conformità all'originale del verbale dell'assemblea ordinaria del 1° agosto 2017 (in cui si era deciso di cessare l'attività e di mettere a disposizione di Blu Assistenza le strutture aziendali).

La P.F. Accredamenti, inoltre, tenuto conto che la L.R. n. 36/1998 nulla prevede in merito alla trasmissibilità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, già nel 2013 e nel 2015 si era premurata di richiedere un parere giuridico alla P.F. Attività Normativa del Servizio Legislativo Regionale, il quale aveva ritenuto possibile la volturazione dei titoli in parola.

Quanto poi alla questione della veridicità della suddette autodichiarazioni, va osservato che:

- alla luce delle riforme di cui alle c.d. leggi Bassanini e s.m.i., le autodichiarazioni e le autocertificazioni costituiscono ormai lo strumento

ordinario attraverso cui il soggetto che entra in rapporto con la P.A. è abilitato a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore;

- la P.A. è tenuta certamente ad eseguire verifiche a campione circa il contenuto delle autodichiarazioni e delle autocertificazioni, ma sempre che sorgano fondati dubbi circa la corrispondenza fra quanto dichiarato dal privato e il reale stato di fatto (si pensi, ad esempio, alle verifiche che il Comune esegue normalmente in sede di esame delle istanze di rilascio dei titoli edilizi). In ogni caso, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, *in subiecta materia* va considerato che l'art. 27, comma 2, della L.R. n. 36/1998 e l'art. 6 del Reg. n. 3/2013 prevedono che l'ASUR svolga verifiche almeno biennali in merito al mantenimento da parte dei soggetti autorizzati e accreditati dei requisiti di legge, per cui la normativa regionale stabilisce già a monte la periodicità delle verifiche in merito alla documentazione presentata dai soggetti interessati (e quindi ulteriori verifiche si impongono, come detto, solo in presenza di fondati dubbi in merito alla sussistenza dei requisiti. Nella specie tali dubbi non avevano ragione di essere, avendo Antares - già in possesso dell'autorizzazione al trasporto - conseguito l'accreditamento da appena cinque mesi ed essendo Blu Assistenza indiscutibilmente in possesso di entrambi i titoli).

Quanto poi all'assunto per cui nella specie non si sarebbe in presenza di una vera e propria cessione di ramo di azienda, lo stesso non può essere condiviso. In effetti, premesso che nella specie i soggetti interessati alla volturazione non sono imprenditori, non si comprende in cosa di diverso dovesse consistere questa cessione di ramo di azienda, una volta che Antares ha messo a disposizione di Blu Assistenza i locali della propria sede di Fano, gli automezzi e il personale.

Naturalmente, una volta accertata la legittimità del decreto regionale n. 277/2017, anche la determinazione del D.G. dell'ASUR n. 729/2017 risulta legittima, visto che spetta alla Regione il potere di rilasciare/volturare le autorizzazioni e gli accreditamenti di cui agli artt. 26 e 26-*bis* della L.R. n.

36/1998 (per cui all'azienda sanitaria non resta che "prendere atto" delle determinazioni regionali).

13. In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio si possono eccezionalmente compensare, anche in ragione di quanto detto al precedente paragrafo 11.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Tommaso Capitano

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO